

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

Per la realizzazione dei lavori volti all'esecuzione della  
Autostrada A4 – Variante di Mestre – Passante Autostradale

.....

**TRA**

**E...PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A.**

.....

**(CONTRAENTE GENERALE)**

**ANCE**

**E**

**FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL NAZIONALI e TERRITORIALI**

**DI .....**

## PREMESSA

Premesso che:

**a)** Il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del Traffico e della Mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, Committente, con "contratto per affidamento a Contraente Generale", stipulato il 30 aprile 2004, ha affidato alla Società di Progetto Passante di Mestre S.C.p.A. (costituita da Impregilo S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., FIP Industriale S.p.A., Consorzio Cooperativo Costruzione, Cooperativa Muratori e Cementisti, Consorzio Veneto Cooperative, Serenissima Costruzioni S.p.A.) in avanti, per brevità, denominata Contraente Generale, avente sede in Marghera, Via Sartorio Orsato 30, le attività di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori volti all'esecuzione dell'Autostrada A4 - Variante di Mestre – Passante di Mestre e l'espletamento dell'attività di direzione lavori.

**b)** La realizzazione dell'opera costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti interregionali e nazionali, ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree su cui insisteranno i lavori.

**c)** Le parti sono consapevoli della grande rilevanza dell'opera da realizzare, soprattutto in considerazione delle attese che si sono determinate localmente per gli effetti che essa produrrà in termini logistici, produttivi ed occupazionali.

**d)** Le difficoltà tecniche, accentuate dalla operatività in presenza di traffico, collegate all'opera da realizzare con tempi e costi strettamente definiti, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge.

**e)** A tal fine, le parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitari, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale.

**f)** L'attuale fase di rilancio della costruzione di opere stradali in tutto il territorio nazionale, impone inoltre una particolare attenzione da parte delle parti firmatarie, oltre ovviamente che del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nella esecuzione dei lavori.

**g)** Il Contraente Generale è tenuto ad affidare ad imprese terze lavori per una quota minima del 70% della quota opere. La rimanente quota lavori potrà, invece, essere direttamente svolta dalla Società di Progetto (Contraente Generale) o dai soci della stessa anche costituiti in Consorzio (Consorzio Venice-link).

**h)** Le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra l'Ente committente, il Contraente Generale e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati nazionali dei lavoratori e, pertanto,

riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa chese le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva concertazione preventiva e partecipazione collaborativa tra il Contraente Generale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione delle opere.

i) A tale proposito, in vista della realizzazione delle opere, le Parti intendono attivare tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero; ed alle eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata; realizzando, così, un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sulla realizzazione dei lavori di cui in premessa.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo di Intesa.
2. Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo capitolo "Sistemi di relazioni".

3. Le Parti si danno atto che con i termini “Contraente Generale”, “Affidatari e/o Affidamenti”, “Subaffidatari o Subappaltatori” e “Subaffidamenti o Subappalti” intendono fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Contraente Generale si impegna a portare a conoscenza i contenuti del presente Protocollo di Intesa agli Affidatari; impegnando questi a portarli, a loro volta, a conoscenza dei Subaffidatari. A tal fine, il presente Protocollo sarà allegato ai contratti di affidamento e subaffidamento.

## **1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI**

Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

### 1.1) Livello nazionale:

Segreterie Nazionali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL; Contraente Generale, con eventuale assistenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.).

### 1.2) Livello regionale e territoriale:

Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL; Contraente Generale, con eventuale assistenza della sede territoriale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.);

### 1.3) Livello di cantieri operativi:

- RSU di cantiere;
- Aziende aggiudicatarie dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie;

## **2. RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE e SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI**

Con riferimento alle relazioni a livello nazionale, le Parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrale e, comunque, su richiesta di una di esse.

Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi nell'ambito delle relazioni a livello territoriale.

## **3. MATERIE**

Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato su livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno articolate come segue:

### **I. Livello Nazionale**

Le Parti si incontreranno, di norma ogni sei mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- a)** informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
- b)** programmazioni cantieri e tempi di realizzazione;
- c)** informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
- d)** sistemi di qualità e di qualificazione;
- e)** situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
- f)** stato dei rapporti con le Istituzioni e con la CPT;

- g)** informativa sulla applicazione inerente le disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
- h)** quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle eventuali irregolarità in esso riscontrate ;
- i)** eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

## **II. Livello territoriale**

Le Parti si incontreranno, di norma ogni 3 (tre) mesio su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:

- a)** ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa;
- b)** verifica del trattamento normativo; e coerente con la peculiarità dell'opera;
- c)** sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni (in particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli eventuali agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive);
- d)** sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere;
- e)** programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con le Scuole Edili;
- f)** problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;

- g)** qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
- h)** informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
- i)** conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

### **III. Livello di cantieri operativi**

Le parti si incontreranno, su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti

- a)** applicazione delle normative in materia di sicurezza,
- b)** protezione e tutela dei lavoratori.

s;aiapplicabili

### **3. NORMATIVA APPLICABILE**

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato in relazione all'attività in prevalenza svolta.

In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:



- a) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 29 gennaio 2000, come modificato in data 20 maggio 2004;
- b) il CCNL delle Cooperative di produzione e lavoro del settore edile del 24 maggio 2004;
- c) I Contratti Integrativi Provinciali per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'allegato 25 (Concertazione Grandi Opere) del c.c.n.l. edili del 20 maggio 2004; avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) di livello territoriale.

#### **4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

**Tenuto conto che la realizzazione del tratto autostradale è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne, le Parti convengono sull'eventuale ricorso a forme di flessibilità previste dal CCNL Edili del 29 gennaio 2000, come modificato in data 20 maggio 2004, nonché dall'Integrativo Territoriale di Settore. Saranno definiti, con accordi tra le parti, a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alle RSU, regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi e le relative condizioni normative e/o retributive.**

Le parti a livello territoriale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, procederanno alla definizione normativa e contrattuale per lo

spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa, anche attraverso apposite convenzioni con i vettori per l'utilizzo dei mezzi pubblici; ai sensi dell'art. 51, 2° comma, lettera d) del T.U.I.R., come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e della conseguente esenzione contributiva introdotta dall'armonizzazione delle basi imponibili ex D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314.

## **5. DIRITTI DEI LAVORATORI**

Il Contraente Generale si impegna a verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei propri lavoratori e dei lavoratori dipendenti da imprese subaffidatarie e/o di altre in qualsivoglia forma di sub-contrattazione presenti nei lavori. affidati.

Ferma restando la responsabilità in capo all'affidatario riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, il Contraente Generale nell'ambito delle informazioni, consegnerà alle OO. SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in subaffidamento.

Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'affidamento, nel capitolato speciale d'affidamento e/o nel capitolato speciale le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

**a)** obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affidamento il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e

dagli accordi integrativi del medesimo, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed ai Comitati Tecnici Paritetici, competenti territorialmente;

obbligo dell'affidatario dei lavori di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari e/o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamenti territorialmente competenti; i

## **6. MERCATO DEL LAVORO**

Le parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.

Il Contraente Generale, pertanto, darà indicazione alle imprese affidatarie di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva.

In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della mano d'opera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

il territorio nazionale.

Le attività di formazione saranno concordate tra le Parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio; i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

In relazione all'impatto sociale dell'insediamento produttivo nel territorio, le parti valuteranno altresì, la possibilità di favorire l'insediamento di

lavoratori di primo ingresso, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto in materia e, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'impresa, si concorderà la possibilità di attuare processi di mobilità della manodopera.

## 7. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.

Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Il sistema di relazioni sarà articolato a livello periferico e a livello nazionale nel seguente modo:

- trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente Protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli eventuali agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno, altresì, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza affinché gli affidatari e/o i subaffidatari, ivi comprese le imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Decreti Legislativi n. 626/94, n. 494/96 e n. 528/99);

- semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa.

In tali incontri sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.

Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.

E' compito del Contraente Generale, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro.

Pertanto, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'affidamento, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza.

In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.

In particolare, il Contraente Generale, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata:

- coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;

- verificherà l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge, le parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare, nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le Parti si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro per qualsiasi titolo.

qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le Parti convengono di convocare riunioni di raffreddamento per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni.

Ai lavoratori dell'opera verranno forniti i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale, nel pieno rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Territoriali.

I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolte in collaborazione con il CTP competente.

P

## **8. AFFIDAMENTI A TERZI E SUBAPPALTI**

Il Contraente Generale affiderà ad imprese terze lavori ed opere per una quota non inferiore a circa il ..... % della quota lavori totale, mentre la quota di lavori rimanente verrà eseguita dal Consorzio Venice-link.

Le imprese terze affidatarie e subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento, compreso il presente Protocollo di Intesa. Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.

I terzi affidatari dei lavori del Contraente Generale devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal DPR 25.1.2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 19.3.1990, n. 55.

Gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.

Le Parti si impegnano, altresì, a verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei propri dipendenti e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subaffidatarie presenti nei cantieri per la realizzazione dei lavori di cui in premessa.

Il Contraente Generale, in attuazione dell'Avviso Comune del 16.12.2003, in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla



sicurezza, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in affidamento.

Ad ogni lavoratore, pertanto, sarà consegnato, prima dell'accesso al cantiere, un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, mansione e gruppo sanguigno; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

Nell'ambito degli incontri periodici previsti con le Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Territoriali, il Contraente Generale presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per imprese affidatarie ed altre imprese subaffidatarie.

Le parti si impegnano, inoltre, a far sì che vengano attuate le seguenti misure:

**a) Applicazione della disciplina normativa e contrattuale da parte degli affidatari e/o subaffidatari.**

E' fatto obbligo ad ogni impresa edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dagli accordi integrativi del medesimo vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili ed ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti

**b) Disciplina di salvaguardia delle condizioni economiche e contrattuali.**

Il Contraente Generale e le parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (INPS-INAIL), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, all'art. 2, L. n. 266/2002 ed alla Convenzione INPS INAIL - Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004.

In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale applicherà nei confronti di affidatari e/o subaffidatari le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente protocollo.

In particolare, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o subaffidataria, il Contraente Generale, previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'impresa stessa, provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

## **9. LOGISTICA DI CANTIERE**

Pcon riferimento ai lavoratori alle dipendenze delle imprese affidatarie che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del

lavoro, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.

Le Parti verificheranno che tali condizioni minime siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, siano essi dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie.

All'interno del campo logistico di Bonisiolo, il locale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività sindacale, potrà essere utilizzato altresì dai CTP e dai RLS.

## **10. CONFERENZE INFORMATIVE**

Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Imprese affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa.

Sulla base di quanto sopra, il Contraente Generale, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle OO. SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:

- a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
- b) dislocazione area esecuzione lavori;
- c) livelli occupazionali e qualifiche professionali;

d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori;

e) subaffidamenti;

f) orari di lavoro.

Letto, confermato, sottoscritto

Sesto San Giovanni, 14 marzo 2005

Contraente Generale

OO.SS. Nazionali

OO.SS. Territoriali